



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 26.03.2026

All'Onorevole Presidente
della Quinta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 126**

concernente:

“Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli enti locali e delle imprese turistiche per la realizzazione della tipologia turistico ricettiva costituita dagli “alberghi diffusi”, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Aggiornamento delle Direttive di attuazione. Approvazione preliminare”.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 07-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
del Turismo

Oggetto: 13/18 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 18.3.2026 concernente Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli enti locali e delle imprese turistiche per la realizzazione della tipologia turistico ricettiva costituita dagli "alberghi diffusi", di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Aggiornamento delle Direttive di attuazione. Approvazione preliminare.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 13/18, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 18 marzo 2026.

La Presidente
Alessandra Todde

Siglato da :
LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/18 DEL 18.03.2026

Oggetto: Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli enti locali e delle imprese turistiche per la realizzazione della tipologia turistico ricettiva costituita dagli “alberghi diffusi”, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Aggiornamento delle Direttive di attuazione. Approvazione preliminare.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 14, comma 13, ha autorizzato la spesa di euro 7.500.000 al “fine di sviluppare un'offerta turistica identitaria integrata con le produzioni locali e la valorizzazione del territorio a fini turistico-ricettivi”. Lo stesso articolo attribuisce alla Giunta regionale il compito di predisporre “un programma di finanziamento a favore degli enti locali e dei privati attraverso l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazione di alberghi diffusi e ospitalità diffusa attraverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nelle zone omogenee A”.

La Giunta regionale con la deliberazione n. 45/91 del 27 novembre 2024, resa definitiva dalla deliberazione n. 51/28 del 18 dicembre 2024, ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche e ha destinato, rispetto al totale delle risorse assegnate, euro 2,5 milioni agli “enti locali” ed euro 5 milioni alle “micro e piccole imprese turistiche”.

L'Assessore evidenzia che il 10 luglio 2025 il Servizio competente dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha approvato l'avviso “IMPRESE” per la “Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche – Tipologia turistico ricettiva “Albergo diffuso”, pubblicato sul sito istituzionale il 16 luglio 2025, le cui attività istruttorie sono in fase di ultimazione.

Nel corso degli ultimi due esercizi l'Assessorato ha destinato ulteriori risorse per il conseguimento degli obiettivi esposti nella deliberazione n. 45/91 del 2024: si tratta di complessivi euro 4.502.440, provenienti dal Ministero del Turismo, ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 1, che al comma 368, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale:

- euro 1.285.500, annualità 2024 (deliberazione della Giunta regionale n. 43/20 del 13.11.2024),
- euro 1.216.940, annualità 2025 (deliberazione della Giunta regionale n. 5/12 del 4.2.2026),



- euro 2.000.000, annualità 2024/R (deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 4.2.2026).

In ragione delle ulteriori disponibilità dei fondi ministeriali, le risorse complessive da destinare ai nuovi avvisi risultano così ripartite:

- euro 2.500.000 per le "imprese";
- euro 4.500.000 per gli "enti locali".

In questo mutato quadro finanziario, preso anche atto di quanto emerso nel corso della definizione dell'avviso di cui sopra, delle FAQ seguenti la pubblicazione, dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2026 del nuovo "Codice degli incentivi" (decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184) e del nuovo "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese", l'Assessore propone un aggiornamento delle direttive approvate nel 2024 che troveranno applicazione nei successivi avvisi, prevedendo che, data la diversa natura dei destinatari, sia necessaria una disciplina distinta per le "imprese" e per gli "enti locali".

L'Assessore rappresenta l'elemento di aggiornamento più significativo, comune ad entrambe le fattispecie, consistente nell'ampliamento, dalla zona omogenea "A" al "centro storico", dell'area eleggibile per realizzare l'investimento, in aderenza al dettato della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), che, all'art. 14, comma 3, lett. b), dispone possano "assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico".

Tale modifica si ritiene migliorativa e origina dalla verificata appetibilità dello strumento che, nonostante il primo avviso circoscrivesse la zona eleggibile a quella urbanisticamente identificata quale "A", ha ricevuto un sensibile apprezzamento. Con il presente aggiornamento si conferma la volontà di incrementare e valorizzare l'offerta degli alberghi diffusi in un contesto territoriale più ampio e pienamente rispondente al dettato della norma di settore. È confermato l'assunto che le strutture che compongono l'albergo diffuso, in virtù della loro ubicazione, consentono di vivere pienamente i territori, con una distribuzione temporale e fisica dei flussi integrativa, complementare, all'offerta prettamente "estivo-balneare": l'albergo diffuso è intrinsecamente rispettoso del contesto abitativo e culturale dell'intero centro storico, anche al di là della prescrizione normativa che impone



necessariamente dei vincoli urbanistici e, soprattutto, esalta gli aspetti identitari, storici e ambientali che in quella porzione del territorio urbano trovano la loro sintesi. È infatti importante osservare che l'albergo diffuso deve rispettare tutti i vincoli di tipo urbanistico e paesaggistico legati alla sua particolare ubicazione e che, in estrema sintesi, impongono il divieto di realizzare nuove volumetrie nonché di rispettare, negli interventi ammessi, lo stile architettonico d'insieme.

L'Assessore ritiene di precisare che la Sardegna è sempre più percepita non solo per la conclamata bellezza delle sue destinazioni, ma anche per lo stile di vita (tradizioni, prodotti tipici, manifestazioni) che i viaggiatori desiderano “sperimentare” durante il loro soggiorno. In questa logica si ritiene di dovere indirizzare e supportare le iniziative che possono concorrere alla valorizzazione dell'offerta attraverso l'integrazione delle possibilità di soggiorno qualificate, così da attivare un sinergico circuito in grado di soddisfare l'esigenza dei target più sensibili ai richiamati aspetti identitari, storici e ambientali.

Premesso quanto sopra, al fine di dare attuazione al combinato disposto della legge regionale di settore (L.R. n. 16/2017), dell'art. 14, comma 13, della legge regionale n. 17/2023 e degli Atti di Programmazione del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, l'Assessore propone che le risorse a disposizione siano destinate all'erogazione di contributi in conto capitale, calcolati sulle spese ammissibili ad agevolazione, nella misura massima di:

- euro 300.000 per ogni beneficiario “impresa” (micro e piccole imprese turistiche così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e s.m.i.) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2831/2023 del 13.12.2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
- euro 600.000 per ogni beneficiario “ente locale ” (ex art. 2, comma 1, del T.U. del 18.8.2000, n. 267) nel rispetto della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8.

L'Assessore precisa che in ordine al requisito appena enunciato dell'ammissibilità della spesa, non è considerato ammissibile un programma di investimenti consistente esclusivamente nella realizzazione o nell'acquisto di immobili, poiché, secondo la stessa ratio della norma, occorre invece finanziare gli interventi finalizzati al “recupero ed alla riqualificazione” degli stessi, precisando che le Direttive qui proposte stabiliscono percentuali differenziate a seconda dei destinatari in ordine al contributo concedibile sulle spese in “acquisto di immobili” e “opere murarie e assimilate”.



L'Assessore prosegue esponendo che al fine di evitare l'eccessiva frammentazione degli interventi è fissato il limite minimo di spese ritenute ammissibili in euro 100.000 al netto di IVA.

Entrambe le categorie di destinatari, con le modalità previste nelle diverse direttive di attuazione di cui alla presente deliberazione, devono garantire che al termine del programma gli immobili che compongono l'albergo diffuso, ubicati nei centri storici come delimitati negli strumenti urbanistici comunali, siano funzionali e idonei a consentire al complesso di qualificarsi quale "struttura ricettiva alberghiera", tipologia "albergo diffuso", nel rispetto di quanto disciplinato dalle "Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a)" approvate in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/39 del 1 giugno 2023 e successivamente modificate con la deliberazione n. 28/10 del 31 luglio 2024. Una ulteriore prescrizione è posta a carico dei soli enti locali: l'esercizio dell'attività di "albergo diffuso" deve essere affidata ad un soggetto privato attraverso una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

L'Assessore, altresì, ribadisce, conformemente alla deliberazione n. 45/91 del 27 novembre 2024, che l'offerta turistica degli "alberghi diffusi" costituisce una forma di "turismo sostenibile" in quanto nel rispetto delle realtà locali ne esalta le peculiarità e produce un effetto volano sull'economia del territorio. Infatti, per prescrizione normativa la tipologia non solo deve riflettere l'architettura e lo stile di arredamento caratteristico ma anche proporre agli ospiti i prodotti gastronomici e artigianali della stessa comunità (art. 2B, commi 1 e 4 delle richiamate Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere). Quanto precede è coerente non solo con la sempre più crescente richiesta di "soggiorni sostenibili" ma è attuativo dei principi enunciati nella Strategia Regionale dello Sviluppo Sostenibile di cui alla deliberazione n. 39/56 del 8 ottobre 2021, in particolare nell'Obiettivo Strategico 7 "Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità", Linea d'intervento 7.2 "Sviluppo di prodotti turistici sostenibili che possono contribuire a rafforzare, destagionalizzare e diversificare l'offerta turistica regionale".

A questo proposito, si osserva che entrambe le direttive di attuazione confermano, tra gli altri, criteri di attribuzione dei punteggi finalizzati a:

- intervenire positivamente sulla sostenibilità ambientale;
- incentivare l'accessibilità, "alle" e "delle" strutture nelle quali viene esercitata l'attività, delle persone con disabilità attraverso l'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.



L'Assessore prosegue informando che, con esclusivo riferimento alle iniziative avanzate dalle micro e piccole imprese turistiche, sono altresì confermati punteggi volti a incentivare:

- forme di aggregazione degli operatori economici che svolgono attività prevalente in una delle divisioni 55 "Servizi di alloggio", 56 "Attività di servizi di ristorazione" o 79 "Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse", ai sensi della classificazione delle attività economiche Ateco 2025;
- la trasformazione delle tipologie ricettive extra-alberghiere esercitate in forma imprenditoriale "bed&breakfast", "domos", "case per ferie" e "case e appartamenti vacanza", di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), della legge regionale 28.7.2017, n. 16 e s.m.i., in "albergo diffuso".

L'Assessore ricorda che la domanda di riferimento, come emerge dalle statistiche e dai trend di mercato, esprime l'esigenza di un'offerta sempre più qualificata; ciò suggerisce che vengano privilegiati programmi d'investimento finalizzati o al conseguimento di una classificazione superiore a quella in possesso alla data di presentazione della domanda o all'acquisizione di una classificazione pari almeno alle tre stelle, a seconda se trattasi, rispettivamente, di alberghi diffusi esistenti o di nuova costituzione.

Quale ulteriore possibilità per un'offerta esperienziale positiva e quanto più completa e attrattiva, le direttive prevedono ancora l'attribuzione di punteggi nelle ipotesi di erogazione di servizi "aggiuntivi e complementari", ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalle richiamate legge regionale n. 16/2017 e direttive per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere, quando organizzati ad esclusivo beneficio delle persone alloggiate.

L'Assessore conclude evidenziando che l'aggiornamento proposto prevede l'introduzione di un criterio di valutazione comune consistente nella "cantierabilità" del programma, dettato dalle scadenze imposte dal Ministero del Turismo in ordine alla spendita delle risorse a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo.

Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio è confermato, per materia, la struttura competente per la gestione dei contributi di cui all'oggetto della presente deliberazione.

Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei proponenti e di contenimento dei tempi istruttori, la gestione dell'avviso è effettuata avvalendosi di SIPES, la piattaforma informatica unica per la selezione dei beneficiari.



I contributi saranno concessi ed erogati nei limiti delle risorse disponibili in seguito alla selezione delle iniziative ammissibili, effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di distinte graduatorie, sulla base di specifici parametri oggettivi individuati nell'allegato 1 "Direttive di attuazione – imprese turistiche" e allegato 2 "Direttive di attuazione – enti locali".

La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, in via preliminare, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle "imprese turistiche" (allegato 1) e degli "enti locali" (allegato 2), per la realizzazione della tipologia turistico ricettiva costituita dagli alberghi diffusi, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la quota di risorse ammonta complessivamente a euro 7.000.000, ripartiti come segue:
 - a) euro 2,5 milioni euro destinati alle "imprese", di cui euro 1.216.940 a valere sul "Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale 2025" ed euro 1.283.060 ascrivibili al cap. SC09.5767 (missione 7 - programma 01 – macroaggregato 203 – titolo 2 – vincolo V1417);
 - b) euro 4,5 milioni destinati agli "enti locali", di cui euro 2.000.000 a valere sul "Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale 2024 disponibili sul capitolo 7115 in conto residui di lettera f)" ed euro 2.500.000 ascrivibili al cap. SC06.0238 (missione 7 - programma 01 – macroaggregato 203 – titolo 2 – vincolo V1417);e che eventuali economie conseguite con riferimento ad un avviso e/o ad una categoria di beneficiari, previe variazioni contabili, saranno destinate al finanziamento di un altro avviso e/o dell'altra categoria;
- di dare mandato agli uffici della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, di porre in essere tutte le attività necessarie a dare esecuzione al presente atto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/18
DEL 18.03.2026

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, che esprime il proprio parere entro 20 giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 13/18 del 18.3.2026

**Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli Enti Locali
Tipologia turistico ricettiva “alberghi diffusi”
(art. 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16)**

Direttive di attuazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Art. 1.	Oggetto e finalità	3
Art. 2.	Attuazione degli interventi.....	3
Art. 3.	Soggetti beneficiari, settori di attività ammissibili e condizioni di ammissibilità formale	3
Art. 4.	Programma d'investimento	3
Art. 5.	Dotazione e contributo concedibile	4
Art. 6.	Condizioni di ammissibilità e criteri di valutazione.....	5
Art. 7.	Procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande	6
Art. 8.	Erogazione	6
Art. 9.	Monitoraggio e controllo	7
Art. 10.	Revoca	7
Art. 11.	Norma finale.....	7



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1. Oggetto e finalità

1. L'intervento, attraverso il sostegno a iniziative pubbliche, persegue le finalità di aumentare la competitività delle Micro e Piccole Imprese (MPI) esistenti e di agevolare la creazione di nuove.
2. Oggetto dell'intervento sono i Programmi d'investimento finalizzati alla ristrutturazione o alla creazione di nuovi "alberghi diffusi", tipologia ricettiva di cui alla legge regionale n. 16/2017. L'organizzazione ex novo o la riorganizzazione dell'offerta ricettiva possono includere il recupero e la riqualificazione, secondo i principi della sostenibilità e dell'inclusività, degli immobili che, nella disponibilità dei soggetti proponenti, risultano siti nei "centri storici" negli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di presentazione della domanda.

Art. 2. Attuazione degli interventi

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvede l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Direzione generale del Turismo, Servizio Programmazione finanziamenti alle imprese (struttura competente), mediante l'approvazione e la pubblicazione del relativo Avviso.
2. Gli interventi si configurano quali opere pubbliche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
3. Per l'attuazione degli interventi le strutture competenti possono avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ovvero attraverso affidamento diretto ad un'Agenzia o a una società in house.

Art. 3. Soggetti beneficiari, settori di attività ammissibili e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono beneficiare dei contributi gli Enti Locali come definiti dall'art. 2, comma 1, del T.U. del 18.8.2000, n. 267, che avendo la disponibilità degli immobili costituenti l'unità produttiva, si impegnano ad affidare la gestione della struttura oggetto del Programma di investimento a soggetti privati, con forme di evidenza pubblica, per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera – tipologia "albergo diffuso" di cui agli artt. 13 e 14, comma 3, lett. b) della Legge regionale n. 16 del 28.7.2017 e s.m.i. (sezione I "Attività dei servizi di alloggio e ristorazione", classe 55.10 del Codice ATECO 2025).
2. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati con l'Avviso.

Art. 4. Programma d'investimento

1. Il Programma deve descrivere con chiarezza lo stato dell'arte nell'ipotesi di "albergo diffuso" esistente, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici realisticamente conseguibili e tali da garantire, in assenza di eventi imprevedibili, il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario.
2. Il Programma è costituito da azioni che comprendono spese capitalizzabili per la realizzazione di investimenti produttivi (progettazioni, acquisto immobili, opere murarie e assimilate, macchinari, impianti,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attrezzature);

3. Sono condizioni per l'adozione dei provvedimenti di concessione definitiva e di erogazione del saldo:
 - la conclusione del Programma;
 - l'avvio della procedura di affidamento della gestione della struttura oggetto del Programma a soggetti privati, con forme di evidenza pubblica, per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera – tipologia "albergo diffuso" di cui agli artt. 13 e 14, comma 3, lett. b), della legge regionale 28.7.2017, n. 16;
 - l'idoneità della struttura ricettiva "albergo diffuso" oggetto degli investimenti a erogare il servizio di ricettività ovvero ad operare sul mercato.
4. Non è ammissibile un Programma consistente:
 - in interventi di ordinaria manutenzione e/o in investimenti di mera sostituzione;
 - nell'ampliamento della capacità ricettiva;
 - nel solo acquisto di immobili e/o in sole opere murarie e assimilate, compresa la realizzazione o l'acquisto di impianti destinati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
5. Il valore del Programma oggetto di aiuto (ovvero ammissibile sul quale calcolare il contributo concedibile) al netto dell'IVA non può essere inferiore a euro 100.000,00. Indipendentemente dalle spese ammissibili e dal contributo concesso, dovrà essere realizzato e rendicontato l'intero Programma valutato ammissibile (compresa quindi anche l'eventuale quota non oggetto d'aiuto) quando i relativi investimenti sono ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi del Programma stesso.
6. Il Programma deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di avvio dell'investimento (il primo titolo di spesa o la data di avvio dei lavori di costruzione/opere) e comunque entro il termine fissato dall'Avviso in coerenza con la scadenza imposta dal Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, disponibili sul capitolo 7115 in conto residui 2024 di lettera f).
7. È ammissibile il Programma avviato (e ammissibili le spese sostenute) entro i 12 mesi antecedenti la pubblicazione dell'Avviso.
8. Con esclusione dell'ipotesi di cui al comma precedente, il Programma deve essere avviato entro 2 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale della Regione.
9. Ulteriori specificazioni potranno essere indicate con l'Avviso.

Art. 5. Dotazione e contributo concedibile

1. Le risorse stanziare per l'intervento ammontano a euro 4.500.000,00.
2. Il contributo a fondo perduto in conto capitale è riconosciuto ed erogato sino all'importo massimo di euro 600.000,00 per singolo Ente beneficiario.
3. Le spese per l'acquisto di immobili non possono superare il 40% del valore complessivo del contributo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

concedibile.

4. Le spese differenti da “acquisto di immobili” e “opere murarie e assimilate” devono essere pari almeno al 20% dell'intero investimento.
5. Il contributo può essere concesso fino al 75% del valore complessivo dell'investimento, fermi restando i limiti sopra individuati.
6. Ulteriori specificazioni saranno indicate con l'Avviso.

Art. 6. Condizioni di ammissibilità e criteri di valutazione

1. Sono condizioni di ammissibilità:
 - la previsione nel programma di un livello di classificazione minimo dell'albergo diffuso esistente o da avviare pari almeno a 3 stelle;
 - l'ubicazione degli immobili oggetto del Programma in “centro storico” negli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Sardegna;
 - la disponibilità giuridica del suolo e degli immobili oggetto del Programma; nell'ipotesi che alla data di presentazione della domanda il bene non sia ancora nella piena disponibilità giuridica dell'Ente, lo stesso deve produrre un contratto preliminare di acquisto che dovrà essere improrogabilmente perfezionato mediante la stipula del relativo contratto definitivo entro due mesi dalla concessione del beneficio, pena la revoca del medesimo;
 - la fattibilità tecnica del Programma (ovvero la tempistica di avvio e di realizzazione coerente con gli investimenti previsti e l'eventuale attività già in essere anche nell'arco temporale di realizzazione del Programma);
 - la sostenibilità economica e finanziaria del Programma, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali ed ai costi gestionali;
 - la copertura finanziaria del Programma al 100%.
2. La valutazione del Programma è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - A. gestione affidata a Cooperative sociali di tipo B;
 - B. livello di classificazione e di riclassificazione dell'albergo diffuso oggetto del Programma;
 - C. ubicazione dell'albergo diffuso in un comune assegnatario di riconoscimenti quali: Bandiera Arancione e/o Bandiera Blu e/o facente parte dei Borghi più Belli d'Italia e/o degli “Itinerari Culturali” del Consiglio d'Europa e/o nel cui territorio vi è un sito UNESCO;
 - D. servizi aggiuntivi / complementari erogati in seguito alla realizzazione del Programma;
 - E. accessibilità conseguente alla realizzazione del Programma;
 - F. eco sostenibilità conseguente alla realizzazione del Programma;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

G. cofinanziamento, oltre il 25% di quello obbligatorio ex art. 5, comma 5;

H. cantierabilità.

3. Ulteriori specificazioni saranno indicate con l'Avviso.

Art. 7. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande

1. La domanda deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dall'Avviso, pena la non valutazione della stessa.
2. L'intervento è attuato con procedimento valutativo "a graduatoria". A parità di punteggio prevale l'ordine di presentazione della domanda.
3. Il beneficiario ha diritto al contributo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. La procedura può avvantaggiarsi dell'utilizzo della piattaforma informatica SIPES.
4. La durata del procedimento è di 90 giorni.
5. A seguito della graduatoria di cui al precedente comma 2, nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 241/1990 e dalla legge regionale n. 8/2018:
 - a) per le domande esitate positivamente, è comunicato al proponente l'esito dell'istruttoria e della valutazione che indica l'importo del contributo concedibile a fronte del valore del Programma approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, confermata la condizione che l'ente dimostri la copertura finanziaria dello stesso al 100% si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Programma. È fatta salva la facoltà per l'ente beneficiario di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte. Successivamente all'acquisizione del disciplinare sottoscritto, verificata l'esistenza delle condizioni di accoglibilità post istruttoria previste dalla legge, sono adottati la Convenzione che regola la realizzazione dell'intervento ed il provvedimento di concessione del contributo;
 - b) per le domande esitate negativamente, la comunicazione al proponente contiene le motivazioni su cui si fonda l'esito stesso, a cui segue, ai sensi della normativa vigente, il provvedimento di rigetto della domanda.
6. Ulteriori specificazioni saranno indicate con l'Avviso.

Art. 8. Erogazione

1. L'erogazione del contributo è oggetto di specifico provvedimento del dirigente competente con il quale verrà assunto il relativo onere di spesa sulla base del crono programma procedurale e finanziario approvato a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria e allegato alla Convenzione di cui al precedente art. 8, comma 5, nei limiti ed alle condizioni stabiliti nell'Avviso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'Avviso dettaglia le modalità di erogazione.

Art. 9. Monitoraggio e controllo

1. Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, direttamente o attraverso i propri delegati, può effettuare controlli documentali presso gli Enti beneficiari allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
2. L'intervento oggetto del Programma ed i relativi investimenti sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per i seguenti periodi, calcolati dalla data di erogazione del saldo:
 - beni immobili: 10 anni;
 - beni mobili: 3 anni.
3. Ulteriori specificazioni saranno indicate con l'Avviso.

Art. 10. Revoca

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nell'Avviso o nel provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale del contributo da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi della normativa vigente alla data di approvazione dell'Avviso.
2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

Art. 11. Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
2. Gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegnna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 13/18 del 18.3.2026

**Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche
Tipologia turistico ricettiva “alberghi diffusi”
(art. 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16)**

Direttive di attuazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Art. 1.	Oggetto e finalità	3
Art. 2.	Attuazione degli interventi.....	3
Art. 3.	Soggetti beneficiari, settori di attività ammissibili e condizioni di ammissibilità formale	3
Art. 4.	Programma d'impresa	4
Art. 5.	Forma e intensità dell'aiuto.....	5
Art. 6.	Condizioni di ammissibilità e criteri di valutazione.....	6
Art. 7.	Procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande	7
Art. 8.	Erogazione dell'aiuto	8
Art. 9.	Monitoraggio e controllo	8
Art. 10.	Revoca	8
Art. 11.	Norma finale.....	8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1. Oggetto e finalità

1. L'intervento, attraverso il sostegno a iniziative private, persegue le finalità di aumentare la competitività delle Micro e Piccole Imprese (MPI) esistenti e di agevolare la creazione di nuove.
2. Oggetto dell'intervento sono i Programmi d'investimento finalizzati alla ristrutturazione o alla creazione di nuovi "alberghi diffusi", tipologia ricettiva di cui alla Legge regionale n. 16/2017. L'organizzazione *ex novo* o la riorganizzazione dell'offerta ricettiva possono includere il recupero e la riqualificazione, secondo i principi della sostenibilità e dell'inclusività, degli immobili che, nella disponibilità dei soggetti proponenti, risultano siti nei "centri storici" negli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di presentazione della domanda.

Art. 2. Attuazione degli interventi

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvede l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Direzione generale del Turismo, Servizio Programmazione finanziamenti alle imprese (struttura competente), mediante l'approvazione e la pubblicazione del relativo Avviso.
2. Per l'attuazione degli interventi le strutture competenti possono avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ovvero attraverso affidamento diretto ad un'Agenzia o a una società in house.

Art. 3. Soggetti beneficiari, settori di attività ammissibili e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono beneficiare dei contributi le Piccole Imprese così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e s.m.i. che alla data di pubblicazione dell'Avviso:
 - 1.1 sono operative ed esercitano attività prevalente (Codice ATECO 2025) nelle sezioni "I" ("Attività dei servizi di alloggio e ristorazione") - divisioni 55 "*Servizi di alloggio*" (con esclusione dei codici 55.20.5, 55.4 e 55.9) e 56 "*Attività di servizi di ristorazione*", (con esclusione dei codici 56.11.9 e 56.4) – e "O" ("Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto") – divisione 79 "*Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse*" - (imprese esistenti);
 - 1.2 non sono costituite (nuove imprese).
2. Ai fini dell'accesso ai contributi a valere sulle presenti Direttive:
 - 2.1. le imprese di cui al comma 1.1 devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formali alla data di presentazione della domanda di contributo:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

amministrazione;

- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o non trovarsi nelle condizioni previste dall'ordinamento nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei creditori;
- c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., ovvero l'esclusione da contributi, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

2.2. le imprese di cui al comma 1.2 devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo;

- 3. Le imprese che risultano beneficiarie a valere sul precedente Avviso per la "Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche Tipologia turistico ricettiva "Albergo diffuso" approvato con Determinazione del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese n. 29856/1373 del 10.7.2025", in sede di domanda devono dichiarare che non si tratta del medesimo Programma d'impresa, pena l'inammissibilità della nuova domanda.
- 4. Ulteriori specificazioni e criteri di ammissibilità possono essere indicati con l'Avviso.

Art. 4. Programma d'impresa

- 1. Il Programma deve descrivere con chiarezza la situazione dell'impresa (anche costituenda), le tappe essenziali e gli obiettivi specifici realisticamente conseguibili e tali da garantire, in assenza di eventi imprevedibili, il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario.
- 2. Il Programma è costituito da azioni che comprendono spese capitalizzabili:
 - per la realizzazione di investimenti produttivi (progettazioni, acquisto immobili, opere murarie, macchinari, impianti, attrezzature);
 - per l'acquisizione di servizi di consulenza di cui al "Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per le imprese", approvato come con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 5325/564 del 1° luglio 2025.
- 3. A conclusione del Programma, condizione per l'adozione dei provvedimenti di concessione definitiva del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

contributo e di erogazione del saldo, la struttura ricettiva “albergo diffuso” oggetto degli investimenti deve essere attiva e con sede operativa nel territorio della regione Sardegna.

4. Non è ammissibile un Programma consistente:

- in interventi di ordinaria manutenzione e/o in investimenti di mera sostituzione;
- nell'ampliamento della capacità ricettiva;
- nel solo acquisto di immobili e/o in sole opere murarie e assimilate, compresa la realizzazione o l'acquisto di impianti destinati al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

5. Il valore del Programma oggetto di aiuto (ovvero ammissibile sul quale calcolare il contributo concedibile) al netto dell'IVA non può essere inferiore a euro 100.000. Indipendentemente dalle spese ammissibili e dal contributo concesso, dovrà essere realizzato e rendicontato l'intero Programma valutato ammissibile (compresa quindi anche l'eventuale quota non oggetto d'aiuto) quando i relativi investimenti sono ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi del Programma stesso.

6. Il Programma deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di avvio dell'investimento (il primo titolo di spesa o la data di avvio dei lavori di costruzione/opere) e comunque entro il termine fissato dall'Avviso in coerenza con la scadenza imposta dal Fondo unico nazionale del turismo (d'ora in poi “FUNT”) di conto capitale di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'annualità 2025.

7. È ammissibile il Programma avviato (e ammissibili le spese sostenute) entro i 12 mesi antecedenti la pubblicazione dell'Avviso.

8. Con esclusione dell'ipotesi di cui al comma precedente, il Programma deve essere avviato entro 2 mesi decorrenti:

- a) dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio per le imprese esistenti (ex art. 4, comma 1.1),
- b) dalla data di iscrizione nel registro delle imprese o altro albo, registro ecc. tenuto da un ente o altro soggetto della pubblica amministrazione per le imprese di nuova costituzione (ex art. 4, comma 1.2).

9. Ulteriori specificazioni potranno essere indicate con l'Avviso.

Art. 5. Forma e intensità dell'aiuto

1. L'agevolazione di cui alle presenti Direttive è riconosciuta ed erogata in conformità al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», sino all'importo massimo di euro 300.000,00 per singolo beneficiario.

2. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 25% del valore ammissibile delle spese sostenute in “acquisto di immobili” e “opere murarie e assimilate”,
 - 100% del valore ammissibile delle altre spese sostenute (macchinari, impianti, attrezzature, servizi).
3. Le risorse stanziare per l'intervento ammontano a euro 2.500.000,00.
4. Ulteriori specificazioni saranno indicate con l'Avviso.

Art. 6. Condizioni di ammissibilità e criteri di valutazione

1. Sono condizioni di ammissibilità:
- la previsione nel programma d'impresa di un livello di classificazione minimo dell'albergo diffuso esistente o da avviare pari a 3 stelle;
 - l'ubicazione degli immobili oggetto del Programma in “centro storico” negli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data di presentazione della domanda medesima;
 - la disponibilità giuridica del suolo e degli immobili facenti parte dell'unità produttiva oggetto del Programma. Tale condizione dovrà essere soddisfatta entro i termini e secondo le modalità definite dall'Avviso;
 - la fattibilità tecnica della proposta (ovvero la tempistica di avvio e di realizzazione coerente con gli investimenti previsti e l'eventuale attività già in essere anche nell'arco temporale di realizzazione del Programma);
 - la sostenibilità economica e finanziaria del Programma, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali ed ai costi gestionali;
 - la copertura finanziaria del Programma al 100%.
2. La valutazione del Programma è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- A. aggregazione di operatori economici attivi con uno dei codici ATECO 2025 ammessi al beneficio;
 - B. “trasformazione” delle attività ricettive extra-alberghiere “bed&breakfast”, “domos”, “case per ferie” e “case e appartamenti vacanza”, attive e operative alla data di pubblicazione dell'Avviso, in albergo diffuso;
 - C. livello di classificazione e di riclassificazione dell'albergo diffuso oggetto del Programma;
 - D. ubicazione dell'albergo diffuso in un comune assegnatario di riconoscimenti quali: Bandiera Arancione e/o Bandiera Blu e/o facente parte dei Borghi più Belli d'Italia e/o degli “Itinerari Culturali” del Consiglio d'Europa e/o nel cui territorio vi è un sito UNESCO;
 - E. servizi aggiuntivi / complementari erogati in seguito alla realizzazione del Programma;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- F. accessibilità conseguente alla realizzazione del Programma;
 - G. eco sostenibilità conseguente alla realizzazione del Programma;
 - H. cofinanziamento;
 - I. cantierabilità.
3. Ulteriori specificazioni saranno indicate con l'Avviso.

Art. 7. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande

1. La domanda di accesso ai contributi deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dall'Avviso, pena la non valutazione della stessa.
2. L'intervento è attuato con procedimento valutativo "a graduatoria", secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 184/2025. A parità di punteggio prevale:
 - a) la domanda avente per oggetto un'unità produttiva non destinataria dei benefici di cui all'Avviso per la "Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche Tipologia turistico ricettiva "Albergo diffuso", approvato con Determinazione del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese n. 29856/1373 del 10.7.2025;
 - b) l'ordine di presentazione della domanda.
3. La durata del procedimento è definita in 90 giorni.
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 184/2025 le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. La procedura può avvantaggiarsi dell'utilizzo della piattaforma informatica SIPES. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Programma, confermata la condizione che l'impresa dimostri la copertura finanziaria dello stesso al 100%. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
5. A seguito della valutazione istruttoria di cui al precedente comma 2 e nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 241/1990:
 - a) per le domande esitate positivamente, è comunicato al proponente l'esito dell'istruttoria e della valutazione che indica l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del Programma approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie; successivamente all'acquisizione dell'atto di adesione e del disciplinare sottoscritti, verificata l'esistenza delle condizioni di accoglibilità post istruttoria previste dalla legge, è adottato il provvedimento di concessione del contributo;
 - b) per le domande esitate negativamente, la comunicazione al proponente contiene le motivazioni su cui si fonda l'esito stesso, a cui segue, ai sensi della normativa vigente, il provvedimento di rigetto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

della domanda.

6. Ulteriori specificazioni saranno indicate con l'Avviso.

Art. 8. Erogazione dell'aiuto

1. L'erogazione dell'agevolazione è oggetto di specifico provvedimento del dirigente competente con il quale verrà assunto il relativo onere di spesa e avverrà o in un'unica soluzione a saldo, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, o a titolo di anticipazione nei limiti ed alle condizioni stabiliti nell'Avviso.
2. L'Avviso dettaglia le modalità di erogazione.

Art. 9. Monitoraggio e controllo

1. Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, direttamente o attraverso i propri delegati, può effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
2. L'intervento oggetto del Programma ed i relativi investimenti sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per i seguenti periodi, calcolati dalla data di erogazione del saldo:
 - beni immobili: 5 anni;
 - beni mobili: 3 anni.
3. Ulteriori specificazioni saranno indicate con l'Avviso.

Art. 10. Revoca

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nell'Avviso o nel provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale dell'agevolazione da parte della struttura competente e l'avvio della eventuale procedura di recupero del credito ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 184/2025 e dell'ulteriore normativa nazionale e regionale.
2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

Art. 11. Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
2. Gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna.

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0006557 del 25/03/2026 - 13/18 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 18.3.2026 concernente Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli enti locali e delle imprese turistiche per la realizzazione della tipologia turistico ricettiva costituita dagli "alberghi diffusi", di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Aggiornamento delle Direttive ...

Mittente: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it

Inviato il: 25/03/2026 19.14.02

Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0006557 del 25/03/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

13/18 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 18.3.2026 concernente Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli enti locali e delle imprese turistiche per la realizzazione della tipologia turistico ricettiva costituita dagli "alberghi diffusi", di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Aggiornamento delle Direttive di attuazione. Approvazione preliminare.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26579224.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26579224.pdf ()

DEL13-18.zip ()

Segnatura.xml ()